

# Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

## UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA

Segreteria Commissariato italiano per la pesca  
c/o CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi  
Largo Tonolli, 50 28922 Verbania Pallanza  
tel. 0323-518327 fax 0323-556513  
e-mail segreteria: a.calderoni@ise.cnr.it

## SEDE LEGALE

Provincia del Verbano Cusio Ossola  
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza  
CF 93007650034

## ACQUE ITALIANE SOGGETTE ALLA CONVENZIONE ITALO-SVIZZERA SULLA PESCA ORDINANZE E COMUNICATI IN VIGORE DAL 01/01/2015

DATA	N.	Argomento ordinanze	pag.
01/01/15	<b>C1/15</b>	Nuovo Regolamento di Applicazione (R.d.A. 2015) e riordino Ordinanze commissariali.....	1
01/01/15	<b>01/15</b>	Acque italiane Lago Maggiore: protezione popolamenti coregoni, lucioperca, persico e trota .....	2
01/01/15	<b>02/15</b>	Protezione della fauna ittica alla foce dei principali tributari dei laghi Maggiore e di Lugano .....	3
01/01/15	<b>03/15</b>	Divieto di pesca dell'agone nelle acque italiane del Lago Maggiore .....	4
01/01/15	<b>04/15</b>	Divieto di pesca nel Fiume Tresa a Lavena Ponte Tresa .....	5
01/01/15	<b>05/15</b>	Orari della pesca con attrezzi professionali nelle acque italiane del Lago Maggiore .....	6
01/01/15	<b>06/15</b>	Orari della pesca professionale nelle acque italiane del Lago di Lugano .....	7
01/01/15	<b>C2/15</b>	Visitatori o spettatori a bordo di imbarcazioni e natanti abilitati alla attività di pesca professionale o dilettantistica .....	8
23/04/13	<b>07/15</b>	Regolamento di pesca nell'uso civico di Ranco e Angera .....	9
01/01/15	<b>08/15</b>	Disposizioni riguardanti l'esercizio di pesca dei titolari di diritti esclusivi nelle acque piemontesi del L. Maggiore .....	10
01/01/15	<b>09/15</b>	Disposizioni riguardanti il diritto esclusivo di pesca ex Cuzzi e Lamberti in territorio di Suna .....	11
01/01/15	<b>10/15</b>	Istituzione dell'oasi di protezione della Bruschera in Angera .....	12
01/01/15	<b>11/15</b>	Zona di protezione "Canneto di Lavena" in Lavena Ponte Tresa .....	13
01/01/15	<b>12/15</b>	Istituzione zona di protezione "Bozza" nei comuni di Brebbia e Ispra .....	14

Verbania, 01 gennaio 2015

il Commissario italiano  
per la pesca nelle acque italo-svizzere  
On. dott. Marco Zacchera



Si ricorda che dal 1° gennaio 2015, il corpo dei regolamenti di pesca sportiva e professionale e delle semine nelle acque italo-svizzere è costituito da:

- **Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere (Legge 22/11/88, n. 530), in vigore dal 01.04.1989.**
- **Regolamento di Applicazione per la pesca nelle acque italo-svizzere, in vigore dal 01.01.2015.**
- **Ordinanze del Commissario, in vigore dal 01.01.2015 e successive modificazioni.**
- **Regolamento delle semine di materiale ittico nelle acque italo-svizzere, in vigore dal 01.01.2010 e successive modificazioni.**

L'intero quadro normativo è disponibile presso gli Uffici Pesca delle Province del VCO, Novara, Varese e Como, la segreteria del Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca e le Associazioni di Pesca sportiva e professionale, nonché sul sito <http://www.cispp.org/> della Commissione sotto Legislazioni generali.



# Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

## UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA

Segreteria Commissariato italiano per la pesca  
c/o CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi  
Largo Tonolli, 50 28922 Verbania Pallanza  
tel. 0323-518327 fax 0323-556513  
e-mail segreteria: a.calderoni@ise.cnr.it

## SEDE LEGALE

Provincia del Verbano Cusio Ossola  
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza  
CF 93007650034

**Comunicato n. C1/15**

## **NUOVO REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE (R.d.A. 2015) E RIORDINO DELLE ORDINANZE COMMISSARIALI PER LE ACQUE ITALIANE**

*Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,*

ai sensi della Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere ed in esecuzione delle decisioni assunte dai due Commissari che di comune accordo hanno approvato un nuovo Regolamento d'Applicazione sulla base del parere favorevole espresso dalla Sottocommissione italo-svizzera per la pesca nella seduta del 10.09.2014,

***dispone a decorrere dal 1° gennaio 2015***

- ❑ L'entra in vigore del **NUOVO REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE (R.d.A. 2015)**
- ❑ L'entra in vigore delle **NUOVE ORDINANZE COMMISSARIALI** per le acque italiane dei laghi Maggiore e Lugano e del F. Tresa che sostituiscono le precedenti aggiornandole alle nuove disposizioni del Regolamento di Applicazione.
- ❑ L'attuale Regolamento di Applicazione e le vigenti Ordinanze Commissariali resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2014.


Dal 1° gennaio 2015, il corpo dei regolamenti di pesca sportiva e professionale e delle semine nelle acque italo-svizzere sarà quindi costituito da:

- **Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere (Legge 22/11/88, n. 530), in vigore dal 01.04.1989.**
- **Regolamento di Applicazione per la pesca nelle acque italo-svizzere, in vigore dal 01.01.2015.**
- **Ordinanze del Commissario, in vigore dal 01.01.2015 e successive modificazioni.**
- **Regolamento delle semine di materiale ittico nelle acque italo-svizzere, in vigore dal 01.01.2010 e successive modificazioni.**

L'intero quadro normativo sarà disponibile presso gli Uffici Pesca delle Province del VCO, Novara, Varese e Como, la segreteria del Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca e le Associazioni di Pesca sportiva e professionale, nonché sul sito <http://www.cispp.org/> della Commissione sotto Legislazioni generali.

**Verbania, 10 dicembre 2014**

*il Commissario italiano  
per la pesca nelle acque italo-svizzere*  
On. dott. Marco Zacchera



# Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

## UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA

Segreteria Commissariato italiano per la pesca  
c/o CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi  
Largo Tonolli, 50 28922 Verbania Pallanza  
tel. 0323-518327 fax 0323-556513  
e-mail segreteria: a.calderoni@ise.cnr.it

## SEDE LEGALE

Provincia del Verbano Cusio Ossola  
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza  
CF 93007650034

**Ordinanza n. 01/15**

## ACQUE ITALIANE DEL LAGO MAGGIORE PROTEZIONE POPOLAMENTI DI COREGONI, LUCIOPERCA, PERSICO E TROTA

- al fine di garantire una adeguata protezione e non arrecare disturbi o danni alla riproduzione dei popolamenti di coregone, luccio, lucioperca, persico e trota, ai sensi dell'art. 11 della Convenzione e ad integrazione delle disposizioni del Regolamento di Applicazione del 1° gennaio 2015,

***il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,***

**a maggior tutela di coregoni, luccio lucioperca e persico  
dispone a tempo indeterminato**

1. Il divieto di posa di tutte le reti da fondo (Pt. 3 della Tabella 2 del nuovo R.d.A. 2015) durante i periodi di divieto dei coregonidi, luccio, pesce persico e lucioperca, ovvero dal 15 novembre al 24 gennaio e dal 15 marzo al 31 maggio di ogni anno. In tali periodi è vietato tenere in barca qualsiasi rete proibita.
2. Fa eccezione la rete da fondo Pt. 3.2 "reet de bundela" da 32-43 mm, che resta proibita durante il divieto dei coregoni, ma è consentita dal 15 marzo al 31 maggio di ogni anno con obbligo di posa su fondali di profondità superiori a 30 m.

**inoltre a maggior tutela di trota, luccio, persico e lucioperca  
dispone a tempo indeterminato**

3. La riconferma della zona di protezione nell'area lacustre compresa tra il Fiume Toce e la linea immaginaria dal ristorante Riviera (ex Beata Giovannina di Suna) alla località Oltrefiume, Torrente Selvaspessa di Baveno. In tale zona, dal 26 settembre al 10 Gennaio di ogni anno, in aggiunta ai periodi di divieto stagionali per le singole specie ittiche, è vietato lasciare o mettere in posa reti delle categorie "VOLANTE" e "DA POSTA" di qualsiasi tipo (Pt. 1 e 2 in Tab.2 del R.d.A. 2015).
4. Dal 15 marzo al 31 maggio di ogni anno, sono proibite la posa di ogni tipo di rete e la pesca professionale e dilettantistica dall'imbarcazione nell'area lacustre antistante la Piana di Fondotoce, racchiusa verso riva dalla linea immaginaria tra la punta della vecchia Osteria San Carlo antistante lo sbocco del canale di Mergozzo nel L. Maggiore e l'Hotel Carillon sulla strada Feriolo-Baveno.

**Verbania, 01 gennaio 2015**

*il Commissario italiano  
per la pesca nelle acque italo-svizzere*  
On. dott. Marco Zacchera



# Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

## UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA

Segreteria Commissariato italiano per la pesca  
c/o CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi  
Largo Tonolli, 50 28922 Verbania Pallanza  
tel. 0323-518327 fax 0323-556513  
e-mail segreteria: a.calderoni@ise.cnr.it

## SEDE LEGALE

Provincia del Verbano Cusio Ossola  
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza  
CF 93007650034

**Ordinanza n. 02/15**

### PROTEZIONE DELLA FAUNA ITTICA ALLA FOCE DEI PRINCIPALI TRIBUTARI DEI LAGHI MAGGIORE E DI LUGANO

*Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,*  
ai sensi degli articoli 6 e 12 della Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere  
*dispone*

la riconferma per anni 6 a partire dal 1° gennaio 2015 delle seguenti foci da proteggere per le quali le relative modalità di divieto saranno le seguenti:

#### LAGO MAGGIORE

- T. Cannobino** Divieto di pesca permanente.
- T. San Giovanni** Divieto di pesca dalla prima domenica di settembre alla prima domenica di marzo.
- F. Toce** Divieto di pesca permanente con le ulteriori limitazioni per la zona lacustre circostante la foce dettate dall'Ordinanza n. 01/15 del 01/01/2015.
- F. Tresa** Divieto di pesca permanente, ma con possibilità di pesca esclusivamente dalla riva con una sola canna armata con non più di 5 ami.
- T. Giona** Divieto di pesca permanente.
- T. San Bernardino** Divieto di pesca permanente sia nel tratto terminale dal Ponte della Statale 34 fino alla foce, sia alla foce.

I divieti di pesca non si applicano alle foci di tutti gli altri immissari, ne alla parte terminale del lago prima dello sbocco nel F. Ticino emissario.

#### LAGO DI LUGANO

- T. Cuccio** Divieto di pesca permanente.

I divieti di pesca non si applicano alle foci di tutti gli altri immissari, ne alla parte terminale del lago prima dello sbocco nel F. Tresa.


- **Le aree di divieto delle foci da proteggere precedentemente elencate si estendono per un raggio pari alla metà della larghezza del fiume, maggiorato di 50 m, nella porzione di lago prospiciente allo sbocco in lago dei relativi tributari.**

Sul sito <http://www.cispp.org/> sono disponibili la "Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere", il "Regolamento di Applicazione della Convenzione" del 1° gennaio 2015" e le vigenti ordinanze del Commissario.

Verbania, 01 gennaio 2015

*il Commissario italiano  
per la pesca nelle acque italo-svizzere*

On. dott. Marco Zacchera



# Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

## UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA

Segreteria Commissariato italiano per la pesca  
c/o CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi  
Largo Tonolli, 50 28922 Verbania Pallanza  
tel. 0323-518327 fax 0323-556513  
e-mail segreteria: a.calderoni@ise.cnr.it

## SEDE LEGALE

Provincia del Verbano Cusio Ossola  
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza  
CF 93007650034

**Ordinanza n. 03/15**

## DIVIETO DI PESCA DELL'AGONE NELLE ACQUE ITALIANE DEL LAGO MAGGIORE

*il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,*

- preso atto dei provvedimenti che hanno progressivamente revocato la sospensione cautelativa all'utilizzo a scopo alimentare umano di alcune specie ittiche del Lago Maggiore (Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 38 del 17.04.03; Decreto della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia n. 3989 del 15.03.05, Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 92 del 24.10.06), nonché del perdurare del divieto di consumo alimentare umano di agone disposto a seguito dell'emergenza DDT fin dal 1996;
- ai sensi dell'art. 11 della Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere (Legge 22/11/88, n. 530);

*dispone*

**PER TUTTE LE ACQUE ITALIANE DEL LAGO MAGGIORE**

### il mantenimento del divieto di pesca per agone.

Le specie ittiche proibite eventualmente catturate vive con attrezzi consentiti devono essere rimesse in acqua; quelle rinvenute morte possono essere conservate in barca in appositi contenitori separati da quelli impiegati per il pescato consentito e successivamente consegnate, previo opportuno surgelamento, ai centri di raccolta indicati dai competenti Servizi Veterinari delle ASL.

Si ricorda che la destinazione al consumo alimentare umano o la commercializzazione di agone o di altre specie ittiche proibite alla pesca per la presenza di DDT nelle carni configura un concorso di reati penali ed amministrativi quali le violazioni degli articoli 444 e 650 del Codice Penale in merito al "commercio di sostanze alimentari nocive" e la "inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità".

Per quanto riguarda le ulteriori limitazioni stagionali o locali o di altra natura si rimanda a quanto disposto dalla "Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere" Legge 22/11/88 n. 530 e dal "Regolamento di Applicazione della Convenzione 2015" nonché dalle altre vigenti ordinanze del Commissario.

**Verbania, 01 gennaio 2015**

*il Commissario italiano  
per la pesca nelle acque italo-svizzere*  
On. dott. **Mauro Zacchera**



# Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

## UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA

Segreteria Commissariato italiano per la pesca  
c/o CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi  
Largo Tonolli, 50 28922 Verbania Pallanza  
tel. 0323-518327 fax 0323-556513  
e-mail segreteria: a.calderoni@ise.cnr.it

## SEDE LEGALE

Provincia del Verbano Cusio Ossola  
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza  
CF 93007650034

**Ordinanza n. 04/15**

### DIVIETO DI PESCA NEL FIUME TRESA A LAVENA PONTE TRESA

*(Tratto argine Lungo Tresa – piazza Europa – piazza Mercato)*

#### ***Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,***

- Vista la richiesta del Comune di Lavena Ponte Tresa in data 11 giugno 2009 di trasformare il divieto temporaneo di pesca sul Fiume Tresa nel tratto Argine Lungo Tresa – Piazza Europa – Piazza Mercato, già disposto con ordinanza n. 01/08, in divieto di pesca a tempo indeterminato.
- preso atto che la zona è stata interessata dal Piano Integrato per la Competitività di Sistema (PICS) per il passaggio particolare della trota marmorata, al fine anche di tutelare l'ittiofauna in presenza della scala di monta;
- sentito il parere favorevole della Provincia di Varese, Settore Politiche per l'Agricoltura e Gestione Faunistica
- ai sensi dell'art. 11 della Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere (Legge 22/11/88, n. 530),

#### ***dispone a tempo indeterminato***

- **Il divieto di pesca nel Fiume Tresa in comune di Ponte Tresa nel tratto Argine Lungo Tresa – Piazza Europa – Piazza Mercato.**
- **L'esecuzione della presente ordinanza è affidata al Comune di Lavena Ponte Tresa con l'obbligo di segnalare opportunamente il tratto di fiume oggetto del divieto.**

Sul sito <http://www.cispp.org/> sono disponibili la "Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere", il "Regolamento di Applicazione della Convenzione" del 1° gennaio 2015" e le vigenti ordinanze del Commissario.

**Verbania, 01 gennaio 2015**

*il Commissario italiano  
per la pesca nelle acque italo-svizzere*  
On. dott. Marco Zacchera



# Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

## UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA

Segreteria Commissariato italiano per la pesca  
c/o CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi  
Largo Tonolli, 50 28922 Verbania Pallanza  
tel. 0323-518327 fax 0323-556513  
e-mail segreteria: a.calderoni@ise.cnr.it

## SEDE LEGALE

Provincia del Verbano Cusio Ossola  
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza  
CF 93007650034

**Ordinanza n. 05/15**

### ORARI DELLA PESCA CON ATTREZZI PROFESSIONALI NELLE ACQUE ITALIANE DEL LAGO MAGGIORE

*Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,*

- Ricordate le precedenti disposizioni volte a regolamentare i tempi della pesca con attrezzi professionali nelle acque italiane del Lago Maggiore;
- ai sensi dell'art. 11 della Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere (Legge 22/11/88, n. 530) e ad integrazione delle disposizioni del nuovo R.d.A. 2015,

*dispone, a partire dal 1° gennaio 2015 e a tempo indeterminato*

- **Nelle giornate ufficialmente riconosciute come festività è vietato calare reti di qualsiasi tipo. Il divieto inizia alle ore 0.00 del giorno festivo e termina all'alba del primo successivo giorno feriale.**
- **Il divieto non si applica per le reti della categoria "VOLANTE", mentre resta valido per le reti della categoria "DA POSTA".**
- **Durante le ore diurne, dallo spuntare al tramonto del sole, nel periodo che va dall'inizio del divieto del persico all'inizio del divieto dei coregonidi, è sempre vietato lasciare o mettere in posa reti della categoria "DA POSTA" di qualsiasi tipo.**

Sul sito <http://www.cispp.org/> sono disponibili la "Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere", il "Regolamento di Applicazione della Convenzione" del 1° gennaio 2015" e le vigenti ordinanze del Commissario.

**Verbania, 01 gennaio 2015**

*il Commissario italiano  
per la pesca nelle acque italo-svizzere*  
On. dott. Marco Zacchera



# Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

## UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA

Segreteria Commissariato italiano per la pesca  
c/o CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi  
Largo Tonolli, 50 28922 Verbania Pallanza  
tel. 0323-518327 fax 0323-556513  
e-mail segreteria: a.calderoni@ise.cnr.it

## SEDE LEGALE

Provincia del Verbano Cusio Ossola  
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza  
CF 93007650034

**Ordinanza n. 06/15**

### ORARI DELLA PESCA PROFESSIONALE NELLE ACQUE ITALIANE DEL LAGO DI LUGANO

#### ***Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,***

- Ricordate le precedenti disposizioni volte a regolamentare i tempi della pesca con attrezzi professionali nelle acque italiane del Lago di Lugano;
- ai sensi dell'art. 11 della Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere (Legge 22/11/88, n. 530) e ad integrazione delle disposizioni del nuovo R.d.A. 2015,

***dispone, a partire dal 1° gennaio 2015 e a tempo indeterminato***

- **la posa e la levata degli attrezzi professionali nel Lago di Lugano dovrà essere effettuata secondo i seguenti orari:**

MESI	POSA a partire dalle ore	LEVATA del giorno successivo, entro le ore
gennaio – febbraio – novembre - dicembre	15.30	9.30
marzo – aprile – settembre - ottobre	16.30	8.30
maggio – giugno – luglio - agosto	17.30	7.30

- **le ore indicate si riferiscono all'ora solare; durante il periodo in cui vige l'ora legale, gli orari sono posticipati di 1 ora;**
- **l'attività di pesca con attrezzi professionali è sospesa dalle ore 12.00 del sabato alle ore 12.00 dell'ultimo successivo giorno festivo.**

Le precedenti disposizioni relative all'argomento, assunte con Ordinanza n. 11/99 sono abrogate a partire dal 1° gennaio 2015.

Per quanto riguarda le ulteriori limitazioni stagionali o locali o di altra natura si rimanda a quanto disposto dalla "Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere" Legge 22/11/88 n. 530 e dal Regolamento di Applicazione 2015, nonché dalle altre vigenti ordinanze del Commissario. Tali norme sono disponibili sul sito <http://www.cispp.org>.

**Verbania, 01 gennaio 2015**

*il Commissario italiano  
per la pesca nelle acque italo-svizzere*  
On. dott. Marco Zacchera



# Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

## UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA

Segreteria Commissariato italiano per la pesca  
c/o CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi  
Largo Tonolli, 50 28922 Verbania Pallanza  
tel. 0323-518327 fax 0323-556513  
e-mail segreteria: a.calderoni@ise.cnr.it

## SEDE LEGALE

Provincia del Verbano Cusio Ossola  
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza  
CF 93007650034

**Comunicato n. C2/15**

### VISITATORI O SPETTATORI OCCASIONALI A BORDO DI IMBARCAZIONI ADIBITE ALLA PESCA PROFESSIONALE E DILETTANTISTICA

È stato richiesto a questo Commissariato un chiarimento circa la legittimità di poter esercitare la pesca professionale o dilettantistica da natanti in presenza di persone estranee all'attività di pesca che desiderano assistere a tali operazioni.

A seguito delle opportune verifiche e previa comunicazione agli organismi di controllo,

*Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,*

*rende noto*

**che è possibile accogliere visitatori o spettatori a bordo di imbarcazioni e natanti adibite alla attività di pesca professionale o dilettantistica, fatte salve tutte le prescrizioni previste dalla normativa legate alla nautica ed alla sicurezza. Ovviamente i trasportati "occasionalmente" non potranno in alcun modo collaborare alle attività di pesca se non sono in possesso di idonea licenza e di eventuali necessari permessi dei concessionari o proprietari dei diritti di pesca.**

**Verbania, 01 gennaio 2015**

*il Commissario italiano  
per la pesca nelle acque italo-svizzere  
On. dott. Marco Zacchera*



# Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

## UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA

Segreteria Commissariato italiano per la pesca  
c/o CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi  
Largo Tonolli, 50 28922 Verbania Pallanza  
tel. 0323-518327 fax 0323-556513  
e-mail segreteria: a.calderoni@ise.cnr.it

## SEDE LEGALE

Provincia del Verbano Cusio Ossola  
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza  
CF 93007650034

**Ordinanza n. 07/15**

## REGOLAMENTO DI PESCA NELL'USO CIVICO DI RANCO E ANGERA

### *Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,*

- tenuto conto della necessità di adeguare la precedente Ordinanza n. 05/13 al nuovo R.d.A. 2015 nonché dei pareri a suo tempo espressi dalla Provincia di Varese e dai pescatori professionisti e residenti utilisti;
- per evitare che il numero eccessivamente elevato degli aventi diritto possa dar luogo ad una pressione di pesca eccedente la locale potenzialità produttiva e che l'addensamento dei pescatori risulti di reciproco impaccio nell'azione di cattura, al fine di regolamentare in modo organico la pesca nelle acque sopra citate,

### **a partire dal 1° gennaio 2015, dispone per le acque dell'Uso Civico le seguenti limitazioni valide esclusivamente per gli utilisti non professionisti**

- A. Reti delle categorie "VOLANTE" e "DA POSTA" (punti 1.1 – 1.2 e 2.1 –2.2 della Tab. 2 del R.d.A. 2015)
  - N. 3 reti da 2.000 maglie cadauna, oppure N. 2 reti da 3.000 maglie, per pescatore singolo
  - N. 6 reti da 2.000 maglie cadauna, oppure N. 4 reti da 3.000 maglie, per due o più pescatori
- B. Reti della categoria "DA FONDO" (punti da 3.1 a 3.3 della Tab. 2 del R.d.A. 2015.)
  - N. 2 reti da 2.000 maglie cadauna, per imbarcazione con un pescatore singolo.
  - N. 4 reti da 2.000 maglie cadauna, per imbarcazione con due o più pescatori.
  - La rete "voltana" (punto 3.1 della Tab. 2 del R.d.A. 2015) è proibita durante il divieto del pesce persico, nonché dal 15 novembre alla fine di febbraio ed inoltre può essere posata unicamente su fondali con profondità massima inferiore ai 35 metri.
- C. Reti della categoria "TRAMAGLIO" per persico (punto 4.1 della Tab. 2 del R.d.A. 2015)
  - N. 3 reti con uno sviluppo massimo totale di 90 metri per imbarcazione con un pescatore singolo, con una tolleranza di 5 metri per ogni rete;
  - N. 6 reti con uno sviluppo massimo totale di 180 metri per imbarcazione con due o più pescatori, con una tolleranza di 5 metri per ogni rete
- D. Nel periodo di divieto di persico e lucioperca è vietata la posa di qualsiasi rete da posta e da fondo.
- E. L'uso delle reti e degli attrezzi professionali è vietato la domenica e nei giorni festivi infrasettimanali. Nei giorni consentiti, la posa delle reti deve essere effettuata a partire da un'ora prima del tramonto del sole dal 1° aprile al 20 dicembre. Dal 21 dicembre al 31 marzo gli orari saranno fissati dal comitato intercomunale di gestione dell'uso civico.
- F. Tutte le reti da fondo non possono essere lasciate in posa nei giorni in cui è vietata la pesca con attrezzi professionali e comunque le reti debbono essere salpate entro le ore 9.00.
- G. I gestori dell'uso civico potranno istituire l'obbligo di munire le reti di un contrassegno galleggiante che permetta di identificare in modo leggibile il titolare del permesso di pesca; i gestori sono inoltre autorizzati ad assumere provvedimenti restrittivi della presente ordinanza.
- H. L'uso di tutti gli attrezzi professionali non esplicitamente consentiti e regolamentati nella presente ordinanza è sempre proibito. Restano inoltre in vigore tutte le norme previste dalla Convenzione, dal R.d.A. 2015 e dalle altre ordinanze commissariali per il Lago Maggiore.

Sul sito <http://www.cispp.org/> sono disponibili la "Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere", il "Regolamento di Applicazione della Convenzione" del 1° gennaio 2015" e le vigenti ordinanze del Commissario.

**Verbania, 01 gennaio 2015**

*il Commissario italiano  
per la pesca nelle acque italo-svizzere  
On. dott. Marco Zacchera*

# Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

## UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA

Segreteria Commissariato italiano per la pesca  
c/o CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi  
Largo Tonolli, 50 28922 Verbania Pallanza  
tel. 0323-518327 fax 0323-556513  
e-mail segreteria: a.calderoni@ise.cnr.it

## SEDE LEGALE

Provincia del Verbano Cusio Ossola  
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza  
CF 93007650034

**Ordinanza n. 08/15**

### DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DI PESCA DEI TITOLARI DI DIRITTI ESCLUSIVI NELLE ACQUE PIEMONTESI DEL LAGO MAGGIORE

#### *Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,*

- ❑ Visto il Regolamento regionale piemontese recante: “Attuazione dell’articolo 9, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca)”
- ❑ Preso atto delle prescrizioni previste al 1° comma dell’articolo 26 del citato regolamento: “*I privati titolari dei diritti esclusivi di pesca possono richiedere il rilascio della licenza di pesca professionale solo se in possesso dei requisiti di imprenditore ittico*”.
- ❑ Preso altresì atto delle prescrizioni previste al 2° comma dell’articolo 26: “*In attuazione dell’articolo 1, comma 4 della L.R. 37/2006, nelle acque comuni del lago Maggiore dell’Italia e della Svizzera, le Province interessate possono rilasciare ai titolari dei diritti esclusivi di pesca in possesso della licenza di pesca dilettantistica apposita attestazione con l’individuazione degli attrezzi consentiti per l’esercizio di tale diritto, in conformità alle disposizioni del Commissario Italiano per la Pesca nelle acque italo-svizzere*”.
- ❑ ai sensi dell’art. 11 della Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere (Legge 22/11/88, n. 530),


***dispone per i titolari dei diritti esclusivi di pesca nelle acque piemontesi del Lago Maggiore compresi nei registri provinciali e che non possiedono i requisiti di imprenditore ittico necessari per il rilascio di licenza di categoria A:***

- ❑ **La possibilità di impiego degli attrezzi professionali previsti nella Tabella 2 del Regolamento di Applicazione 2015 della Convenzione con le limitazioni stagionali o locali o di altra natura disposte dalla Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere, dallo R.d.A. 2015 e dalle vigenti ordinanze del Commissario.**
- ❑ **La conferma delle disposizioni previste dalle Ordinanze n. 01/15 e n. 09/15 del 1 gennaio 2015 e successive modificazioni per i titolari del diritto esclusivo di pesca ex Cuzzi e Lamberti in territorio di Verbania Suna, al fine di evitare che il numero elevato degli aventi diritto possa dar luogo ad una pressione di pesca eccedente la locale potenzialità produttiva e che l’addensamento dei pescatori risulti altresì di reciproco impaccio nell’azione di cattura, alterando così il principio del corretto uso dei diritti previsto dal R.D. 8/10/31 n. 1604.**
- ❑ **L’obbligo, secondo le disposizioni assunte dalle Province, di rendicontare il pescato giornaliero sull’apposito libretto per la registrazione delle catture, nonché di segnalare tutte le reti.**

Sul sito <http://www.cispp.org/> sono disponibili la “Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere”, il “Regolamento di Applicazione della Convenzione” del 1° gennaio 2015” e le vigenti ordinanze del Commissario.

**Verbania, 01 gennaio 2015**

*il Commissario italiano  
per la pesca nelle acque italo-svizzere*  
On. dott. Marco Zacchera



# Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

## UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA

Segreteria Commissariato italiano per la pesca  
c/o CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi  
Largo Tonolli, 50 28922 Verbania Pallanza  
tel. 0323-518327 fax 0323-556513  
e-mail segreteria: a.calderoni@ise.cnr.it

## SEDE LEGALE

Provincia del Verbano Cusio Ossola  
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza  
CF 93007650034

**Ordinanza n. 09/15**

### DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL DIRITTO ESCLUSIVO DI PESCA EX CUZZI E LAMBERTI IN TERRITORIO DI VERBANIA SUNA

*Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,*

- tenuto conto della necessità di adeguare la precedente Ordinanza n. 11/99 al nuovo R.d.A. 2015, al fine di evitare che il numero eccessivamente elevato degli aventi diritto possa dar luogo ad una pressione di pesca eccedente la locale potenzialità produttiva e che l'addensamento dei pescatori risulti altresì di reciproco impaccio nell'azione di cattura, alterando così il principio del corretto uso dei diritti previsto dal R.D. 8/10/31 n. 1604,
- ai sensi dell'art. 11 della Convenzione per la Pesca nelle acque italo-svizzere e allo scopo di regolamentare in modo organico la pesca nelle acque sopra citate, conferma le disposizioni in vigore e pertanto dispone per i titolari del diritto, che non siano titolari di licenza di categoria A, le seguenti limitazioni del numero degli attrezzi professionali:

#### **Reti "VOLANTI" e "DA POSTA" (punti 1.1 – 1.2 e 2.1 – 2.2 della Tab. 2 del R.d.A. 2015)**

- N. 6 reti da 2.000 maglie cadauna, per pescatore singolo.
- N. 8 reti da 2.000 maglie cadauna, per due o più pescatori.
- Il numero massimo di reti consentito si intende come la risultante della somma di ogni tipo di rete messa in posa.

#### **Reti "DA FONDO" (punti 3.1 – 3.2 – 3.3 della Tab. 2 del R.d.A. 2015)**

- N. 2 reti aventi ognuna una lunghezza massima di 70 metri per pescatore singolo.
- N. 4 reti aventi ognuna una lunghezza massima di 70 metri per due o più pescatori.

#### **Reti "TRAMAGLI" (punti 4.1 e 4.2 della Tab. 2 del R.d.A. 2015)**

- N. 3 reti aventi ognuna una lunghezza massima di 30 metri per pescatore singolo;
- N. 6 reti aventi ognuna una lunghezza massima di 30 metri per due o più pescatori

L'uso di tutti gli attrezzi professionali non esplicitamente consentiti e regolamentati nella presente ordinanza è sempre proibito. Per quanto riguarda le ulteriori limitazioni stagionali o locali o di altra natura valgono altresì le restrizioni di pesca per la zona lacustre circostante la foce dettate dalle Ordinanze n. 01/15 e 03/15 del 01/01/2015 e restano inoltre in vigore tutte le norme previste dalla Convenzione, dal R.d.A. 2015 e dalle altre ordinanze commissariali per il Lago Maggiore. Tali norme sono disponibili sul sito <http://www.cispp.org>.

Le precedenti disposizioni relative all'argomento, assunte con Ordinanza n. 11/99 sono abrogate a partire dal 1° gennaio 2015.

**Verbania, 01 gennaio 2015**

*il Commissario italiano  
per la pesca nelle acque italo-svizzere*  
On. dott. Marco Zacchera



# Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

## UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA

Segreteria Commissariato italiano per la pesca  
c/o CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi  
Largo Tonolli, 50 28922 Verbania Pallanza  
tel. 0323-518327 fax 0323-556513  
e-mail segreteria: a.calderoni@ise.cnr.it

## SEDE LEGALE

Provincia del Verbano Cusio Ossola  
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza  
CF 93007650034

**Ordinanza n. 10/15**

## ISTITUZIONE DELL'OASI DI PROTEZIONE DELLA BRUSCHERA IN ANGERA

### *Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,*

- ❑ considerato che il Comune di Angera ha richiesto con nota del 11.04.07 l'ampliamento della zona di tutela ittica denominata "della Bruschera", situata nell'insenatura di Angera antistante l'isolino Partegora e già istituita dal 18.10.1988 con ordinanza commissariale n. 08/88,
- ❑ visto il parere favorevole espresso dalla Provincia di Varese con Determinazione n. 4396 del 28 settembre 2007,
- ❑ constatato che l'intera area lacustre destinata alla protezione presenta caratteristiche ambientali idonee per la riproduzione, il rifugio e il mantenimento delle specie ittiche litorali;
- ❑ ai sensi degli articoli 6 ed 11 della Convenzione per la Pesca nelle acque italo-svizzere,

### **DISPONE**

**dal 1° gennaio 2015 e a tempo indeterminato**

la riconferma dell'Oasi di protezione della Bruschera destinata al ripopolamento, al rifugio e alla tutela ittica, situata nel Lago Maggiore in comune di Angera nell'insenatura dell'isolino Partegora, delimitata a Ovest, verso il lago aperto, dalla linea di demarcazione congiungente il lato Ovest del canneto antistante la piazza Garibaldi con la spiaggetta denominata "Cicchirolo" posta di fronte sul lato Sud.

Nell'Oasi è consentita unicamente la pesca con una sola canna per pescatore, con o senza mulinello, esclusivamente dalla riva.

Gli attrezzi professionali dovranno essere collocati oltre la linea del confine della zona protetta in posizione perpendicolare rispetto alla linea stessa.

I confini della zona dovranno essere opportunamente tabellati e segnalati dal Comune di Angera con gavitelli od in altra maniera idonea.

Sul sito <http://www.cispp.org/> sono disponibili la "Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere", il "Regolamento di Applicazione della Convenzione" del 1° gennaio 2015" e le vigenti ordinanze del Commissario.

**Verbania, 01 gennaio 2015**

*il Commissario italiano  
per la pesca nelle acque italo-svizzere*  
On. dott. Marco Zacchera



# Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

## UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA

Segreteria Commissariato italiano per la pesca  
c/o CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi  
Largo Tonolli, 50 28922 Verbania Pallanza  
tel. 0323-518327 fax 0323-556513  
e-mail segreteria: a.calderoni@ise.cnr.it

## SEDE LEGALE

Provincia del Verbano Cusio Ossola  
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza  
CF 93007650034

**Ordinanza n. 11/15**

### ZONA DI PROTEZIONE "CANNETO DI LAVENA" IN LAVENA PONTE TRESA (LOCALITÀ FONTANA)

- ❑ preso atto che fin dal 1988 in Lavena Ponte Tresa è stata costituita la zona di protezione denominata "Canneto di Lavena" su proposta dell'Associazione Pescatori dello Stretto di Lavena Ponte Tresa, con i pareri favorevoli della Unione Pescatori del Ceresio, del Comune e della Provincia di Varese,
- ❑ constatato che l'intera area lacustre destinata alla protezione presenta caratteristiche ambientali idonee per la riproduzione, il rifugio e il mantenimento delle specie ittiche litorali;
- ❑ ai sensi degli articoli 6 ed 11 della Convenzione per la Pesca nelle acque italo-svizzere,

***Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,  
riconferma dal 1° gennaio 2015, a tempo indeterminato e con le seguenti norme***

- ❑ **il mantenimento della zona di protezione ittica "Canneto di Laveno" - situata nel Lago di Lugano in comune di Lavena Ponte Tresa - che racchiude la fascia di lago compresa tra la foce del ruscello Broa ed il pontile in località Fontana;**
- ❑ **la zona protetta dovrà essere opportunamente segnalata dall'Associazione Pescatori dello Stretto mediante la posa di gavitelli che delimitino l'area sottoposta a tutela;**
- ❑ **nella fascia compresa tra la riva ed la profondità di 20 metri dal fronte del canneto, vale a dire la zona sottoposta a protezione e segnalata con gavitelli, la pesca è vietata sia da riva che da natante;**
- ❑ **la pesca professionale è consentita esternamente alla zona di divieto di pesca fino ad una distanza di 10 metri dalla segnaletica (gavitelli), purché gli attrezzi di pesca vengano collocati perpendicolarmente rispetto al fronte del canneto.**

Le precedenti disposizioni relative all'argomento, assunte con Ordinanze n. 06/88 e n. 05/98 sono abrogate a partire dal 1° gennaio 2015.

Per quanto riguarda le ulteriori limitazioni stagionali o locali o di altra natura si rimanda a quanto disposto dalla "Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere" Legge 22/11/88 n. 530 e dal Regolamento di Applicazione 2015, nonché dalle altre vigenti ordinanze del Commissario. Tali norme sono disponibili sul sito <http://www.cispp.org>.

**Verbania, 01 gennaio 2015**

*il Commissario italiano  
per la pesca nelle acque italo-svizzere*  
On. dott. Marco Zacchera



# Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

## UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA

Segreteria Commissariato italiano per la pesca  
c/o CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi  
Largo Tonolli, 50 28922 Verbania Pallanza  
tel. 0323-518327 fax 0323-556513  
e-mail segreteria: a.calderoni@ise.cnr.it

## SEDE LEGALE

Provincia del Verbano Cusio Ossola  
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza  
CF 93007650034

**Ordinanza n. 12/15**

### ZONA DI PROTEZIONE "BOZZA" NEI COMUNI DI BREBBIA E ISPRA

- preso atto che fin dal 1988 su proposta della Giunta Provinciale di Varese è stata istituita una zona destinata alla protezione, al ripopolamento e alla tutela ittica denominata "Bozza" situata lungo un tratto di costa del lago Maggiore in territorio comunale di Brebbia ed Ispra;
- constatato che l'intera area lacustre destinata alla protezione è costituita da uno dei più vasti canneti del lago Maggiore e come tale presenta caratteristiche ambientali particolarmente idonee per la riproduzione, il rifugio e il mantenimento delle specie ittiche litorali;
- ai sensi degli articoli 6 ed 11 della Convenzione per la Pesca nelle acque italo-svizzere,

***Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,  
riconferma dal 1° gennaio 2015, a tempo indeterminato e con le seguenti norme***

- **il mantenimento della zona di protezione destinata al ripopolamento e alla tutela ittica denominata "BOZZA", che comprende l'area costiera a canneto del Lago Maggiore in territorio comunale di Brebbia ed Ispra.**
- **In tale zona è vietata la pesca dilettantistica, sia da riva che da natante, per una profondità di 20 metri dal fronte del canneto; inoltre è vietata la pesca professionale per una profondità di 50 metri dal fronte del canneto e gli attrezzi di pesca dovranno essere collocati perpendicolarmente rispetto al fronte del canneto stesso.**

Le precedenti disposizioni relative all'argomento, assunte con Ordinanza n. 07/88 sono abrogate a partire dal 1° gennaio 2015.

Per quanto riguarda le ulteriori limitazioni stagionali o locali o di altra natura si rimanda a quanto disposto dalla "Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere" Legge 22/11/88 n. 530 e dal Regolamento di Applicazione 2015, nonché dalle altre vigenti ordinanze del Commissario. Tali norme sono disponibili sul sito <http://www.cispp.org>.

**Verbania, 01 gennaio 2015**

*il Commissario italiano  
per la pesca nelle acque italo-svizzere*  
On. dott. Marco Zacchera

